



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

ORD. N. 28/2026

DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E DI BEVANDE ALCOLICHE IN QUALSIASI TIPO DI CONTENITORE

LA SINDACA

Premesso che, in alcune zone centrali di Carrara e delle frazioni di Avenza e Marina di Carrara, si è manifestato il fenomeno dell'eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone che stazionano negli spazi pubblici, con l'inevitabile conseguenza del prodursi di urla e schiamazzi tali da turbare la quiete pubblica;

Valutato che il fenomeno degli schiamazzi è spesso indotto dall'abuso di assunzione di bevande alcoliche che possono portare ad eccessiva euforia e perdita dei freni inibitori;

Rilevato che tali episodi non sono più tollerabili tenuto conto degli incresciosi fatti di cronaca recentemente accaduti a Massa;

Preso atto che, come indicato anche dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, è necessario mettere in campo tutte le azioni necessarie per assicurare il rispetto della convivenza civile anche attraverso iniziative congiunte e coordinate tra i comuni di Massa e Carrara per combattere la c.d. "malamovida" ;

Rilevato che, le zone centrali di Carrara e di Marina di Carrara, sono interessate da un notevole afflusso di persone in occasione dei ponti festivi dei mesi di aprile e maggio, nonché dalla presenza di locali pubblici la cui destinazione comporta sia la concentrazione di clienti interna all'esercizio e ai relativi dehors che esterna nelle strade pubbliche e che anche la zona di Avenza, in considerazione della vicinanza della stazione ferroviaria e vista la presenza di diversi locali è interessata dai citati fenomeni;

Accertato che, al consumo di ogni tipo di bevande, consegue spesso l'abbandono nelle strade, piazze, porticati, giardini, aree e parchi pubblici, di bottiglie e contenitori, spesso in frantumi, in particolare nelle zone di Carrara, e delle frazioni di Avenza e Marina di Carrara sotto meglio definite:

area del centro storico di Carrara, delimitata da Via Don Minzoni - Via Erevan - Via Codena - Via M. Dell'Amico - Via P. Tacca - Via C. Fontana - Piazza Sacco e Vanzetti - Via Monterosso - Via del Cavatore - Via B. Conti - Via Colonnata - Via Carriona - Salita San Rocco - Viale Potrignano - Via Apuana - Via Carriona - Via del Commercio - Via C. Dickens - Via Elisa - Via San Martino - Corso F.lli Rosselli fino a Viale XX Settembre - Via Roma;

area di Avenza delimitata da Via Petacchi - Viale XX Settembre (tratto compreso tra Via Petacchi e Via Covetta), Via Covetta (tratto compreso tra Viale XX Settembre e Via Carriona) e Via Carriona (tratto compreso tra Via Covetta ed il sottopasso ferroviario);

area di Marina di Carrara delimitata da Via Covetta - Via A. Pucciarelli - Viale D. Zaccagna - Viale delle Pinete fino a confine con Massa - Viale G. da Verrazzano - Viale C. Colombo - Via Rinchiosa - Largo Marinai

d'Italia - Viale A. Vespucci compresa zona degli stabilimenti balneari - Via C. Fabbricotti fino al confine con Sarzana - Via Comano - Via Bassagrande – Via del Parmignola - Via Cà Marchetti - Via Pontre moli - Viale G. Galilei.

Considerato che, quanto descritto, assume proporzioni particolarmente rilevanti nelle ore serali e notturne, costituendo fonte di pericolo per l'igiene, l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, nonché per il decoro e la normale convivenza della cittadinanza, così come rilevato dai numerosi interventi effettuati negli anni passati e nei mesi scorsi dalle Forze dell'ordine e dalla Polizia Municipale e così come emerge dalle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini.

Considerato inoltre che, alcuni di questi fatti, sono sfociati in risse tra persone e/o in aggressioni nei confronti degli organi di polizia e che, tali atti, sono sovente causati dall'abuso di sostanze alcoliche, come riportato anche in varie relazioni della Polizia Locale.

Constatato che, dai controlli effettuati dal personale di Polizia Locale, è emersa la sistematica presenza di numerose persone che, nelle immediate vicinanze di alcuni locali pubblici di somministrazione di bevande in generale, stazionano nella carreggiata stradale consumando le bevande stesse e spesso abusando di quelle alcoliche, con la conseguenza di determinare anche continue situazioni di pericolo ed intralcio per la circolazione veicolare.

Tenuto Conto che, ad aggravare gli episodi sopra evidenziati, è il fatto che, sovente, i contenitori in vetro utilizzati per il consumo delle bevande vengono successivamente ridotti in frantumi, con aggravio delle operazioni di pulizia delle strade pubbliche e pericolo per pedoni e veicoli, e/od utilizzati quali potenziali strumenti di offesa.

Emerso che, tali fatti, sono anche riconducibili alla vendita per asporto di bevande alcoliche e/o bevande in contenitori di vetro nelle ore serali e notturne da parte di vari esercizi commerciali, circoli privati, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione alimenti e bevande in genere, discoteche e attività similari presenti nelle zone suddette nonché tramite distributori automatici.

Stabilito che il persistente manifestarsi di tali fenomeni, rappresentando un rischio per la pubblica incolumità e per la sicurezza urbana in genere, richiede un intervento a carattere contingibile ed urgente che possa contribuire a bloccare lo sviluppo, da attuarsi con il presente provvedimento.

Considerato che l'art. 26 "Regolamento di Polizia Urbana" del Comune di Carrara come approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 15.07.2019, al comma 1 dispone il divieto per chiunque di consumare bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, ovvero consumare qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo su aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio, escluse le superfici di somministrazione autorizzate di cui all'Art.41 della Legge Regione Toscana n. 28 del 07/02/2005 (ora L.R. 62/2018), mentre al successivo comma 2 stabilisce che il periodo e le aree poste all'interno del territorio comunale in cui vige tale divieto siano individuate con deliberazione della Giunta Comunale con il fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo;

Vista la delibera della Giunta Comunale n.482 del 27 dicembre 2024 ad oggetto: "Divieto di consumare bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, ovvero consumare qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro, tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 08.00 del giorno successivo, dal 01/01/2025 al 31/12/2026.Delimitazione aree";

Si ritiene opportuno e necessario prevenire tutte le situazioni sopra evidenziate istituendo tutti i giorni nella fascia oraria dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo un divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e un divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, da parte di esercizi commerciali, circoli privati, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione alimenti e bevande in genere, discoteche e attività similari nonché tramite distributori automatici, esistenti all'interno dei perimetri sopra delineati relativi alle zone di Carrara, Avenza e Marina di Carrara;

Vista la necessità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità delle violazioni al fine garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici nonché scongiurare ulteriori pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Rilevato che, il presente provvedimento, è adottato con validità circoscritta al periodo che va dal **dal 17 Aprile 2026 al 31 Maggio 2026**, nel quale si ritiene indispensabile intervenire per limitare le problematiche esposte e le relative conseguenze.

Visto l'art. 54 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000 come modificato dal D.L. n.92 del 23 maggio 2008 recante "misure urgenti in tema di sicurezza pubblica" convertito con modificazioni in L. n.125 del 24 luglio 2008.

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000.

Visto il D.M. del 05 agosto 2008 del Ministro dell'Interno avente ad oggetto "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione" che fornisce le linee di indirizzo.

Vista la preventiva comunicazione effettuata in data 15 Aprile 2026 all'Ufficio Territoriale di Governo Prefettura di Massa Carrara ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000.

ORDINA

1. il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e di bevande alcoliche in qualsiasi tipo di contenitore da parte di esercizi commerciali, circoli privati, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione alimenti e bevande in genere, discoteche e attività similari nonché tramite distributori automatici tutti i giorni **dalle ore 22.00 alle ore 06.00** del giorno successivo nel periodo compreso tra il **17 Aprile 2026 e il 31 Maggio 2026** nelle seguenti aree:

area del centro storico di Carrara, delimitata da Via Don Minzoni - Via Erevan - Via Codena - Via M. Dell'Amico - Via P. Tacca - Via C. Fontana - Piazza Sacco e Vanzetti - Via Monterosso - Via del Cavatore - Via B. Conti - Via Colonnata - Via Carriona - Salita San Rocco - Viale Potrignano - Via Apuana - Via Carriona - Via del Commercio - Via C. Dickens - Via Elisa - Via San Martino - Corso F.lli Rosselli fino a Viale XX Settembre - Via Roma;

area di Avenza delimitata da Via Petacchi - Viale XX Settembre (tratto compreso tra Via Petacchi e Via Covetta), Via Covetta (tratto compreso tra Viale XX Settembre e Via Carriona) e Via Carriona (tratto compreso tra Via Covetta ed il sottopasso ferroviario);

area di Marina di Carrara delimitata da Via Covetta - Via A. Pucciarelli - Viale D. Zaccagna - Viale delle Pinete fino a confine con Massa - Viale G. da Verrazzano - Viale C. Colombo - Via Rinchiosa - Largo Marinai d'Italia - Viale A. Vespucci compresa zona degli stabilimenti balneari - Via C. Fabbricotti fino al confine con Sarzana - Via Comano - Via Bassagrande - Via del Parmignola - Via Cà Marchetti - Via Pontre moli - Viale G. Galilei.

2. Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, l'accertamento delle violazioni a quanto previsto nella presente ordinanza, comporta, a carico dei trasgressori, l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 7 bis commi 1 e 1 bis del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000. Alla violazione consegue, oltre alla sanzione pecuniaria, la sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare dei contenitori in vetro e degli alcolici e relativi contenitori ai fini della confisca amministrativa.

3. All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente Ordinanza nonché a rimuovere con immediatezza tutti gli elementi che concorrano a causare l'illecito.

4. Gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'attuazione della presente Ordinanza, provvedendo anche ad intimare ai trasgressori l'immediata cessazione dell'illecito.

6. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso da presentare al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni, in applicazione della Legge n.1034 del 06/12/1971 ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. n.1199 del 24/11/1971.

7. La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.

DISPONE

che questa ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del comune di Carrara
- resa nota a mezzo della stampa locale
- trasmessa a tutte le Forze di Polizia dello Stato e alla Polizia Municipale, per il controllo sull'osservanza del provvedimento

Carrara, data della sottoscrizione digitale

LA SINDACA
Ing. Serena Arrighi